



COMUNE DI TRENTO

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12**

**della Giunta comunale**

Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA PUBBLICITÀ ANNUALE.

---

Il giorno 28.01.2021 ad ore 21.25 si è riunita, in videoconferenza nella sala blu, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	<b>Ianeselli Franco</b>
vicesindaco	<b>Stanchina Roberto</b>
assessori	<b>Baggia Monica</b>
	<b>Bozzarelli Elisabetta</b>
	<b>Facchin Ezio</b>
	<b>Franzoia Mariachiara</b>
	<b>Maule Chiara</b>
	<b>Panetta Salvatore</b>

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/16 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

richiamato il Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 recante "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale" con il quale sono disciplinati, tra le altre cose, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (capo I);

richiamato, in particolare, l'art. 8, comma 3 del Decreto medesimo che fissa il termine del 31 gennaio di ogni anno quale scadenza per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale;

visto altresì il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 02.11.1994 n. 157 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare 22.11.2017 n. 149 che, all'art. 8, comma 3, richiama il suddetto termine quale scadenza di pagamento dell'imposta sulla pubblicità annuale;

richiamato l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;

richiamato in particolare l'art. 1, comma 847 della medesima Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ai sensi del quale "Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale [...]";

visto l'art. 4, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8, ai sensi del quale "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. ";

dato atto in particolare che, in forza delle sopracitate disposizioni normative, a far data dal 1° gennaio 2021 sono abrogate le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 507 del 1993 relative, tra le altre, all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni ed è demandata ai Comuni l'istituzione, ai sensi del citato art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale 28.01.2021 n. 18 con la quale è approvato il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone patrimoniale ai sensi della Legge 160/2019, nonché dell'ulteriore canone di concessione dei mercati, introdotto dalla medesima legge;

dato atto che tale disciplina provvisoria viene approvata in un contesto temporale segnato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in cui non è stato possibile portare avanti le necessarie interlocuzioni con le strutture ed i soggetti coinvolti per addivenire all'approvazione del Regolamento definitivo;

considerato che, per le ragioni indicate nella citata deliberazione consiliare, alla quale si rinvia, il Regolamento definitivo, così come le tariffe per l'anno 2021, saranno approvati in un secondo momento, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n.

considerato inoltre che il citato Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria dispone che, nelle more dell'approvazione del Regolamento definitivo e delle relative tariffe, il medesimo canone patrimoniale è dovuto in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020, salvo conguaglio, e nei limiti della compatibilità con la disciplina della Legge 27.12.2019 n. 160, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e alle medesime scadenze previste per i citati prelievi;

dato atto che tra le citate scadenze vi è, come sopra specificato, quella del 31 gennaio, di cui all'art. 8, comma 3 del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507 e all'art. 8, comma 3 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, da applicarsi, alla luce della citata disciplina provvisoria, quale termine per il pagamento del canone annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari;

dato atto che la pubblicità annuale, nella quale figurano, tra le altre, insegne, targhe, impianti pubblicitari, scritte su veicoli e mezzi di varia natura, è sostanzialmente rappresentata da pubblicità effettuata dalle attività economiche allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero di migliorare la propria immagine;

posto che il gettito derivante dall'imposta comunale sulla pubblicità introitato fino all'anno 2020 fa riferimento alla pubblicità temporanea e a quella permanente/annuale e che la pubblicità annuale rappresenta il 90% del gettito complessivo, interessando circa 1600 soggetti, con un gettito annuo di circa 1,4 milioni di euro;

appurato che, alla luce della mancata proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attesa sia nella Legge di bilancio 2021 che nel Decreto legge "mille proroghe", è stato avviato il complesso iter procedurale di predisposizione e approvazione della citata disciplina provvisoria, la cui deliberazione consiliare di approvazione è stata adottata pochi giorni prima della scadenza di pagamento del 31 gennaio 2021;

posto, pertanto, che tale tempistica di approvazione non consente di inviare ai contribuenti, con congruo anticipo, l'avviso di scadenza di pagamento del canone, nel quale viene ordinariamente indicato l'importo dovuto per l'annualità;

ritenuto altresì opportuno evitare, benchè previsto dalla disciplina provvisoria, di richiedere il pagamento del canone patrimoniale annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari sulla base di tariffe dovute a titolo di acconto e pertanto soggette a conguaglio, al fine di limitare i disagi per i contribuenti oltre che gli oneri amministrativi per il concessionario per la riscossione, confermato nella gestione del canone patrimoniale in sede di approvazione della disciplina provvisoria di gestione del medesimo;

ritenuto, pertanto, preferibile disporre un rinvio del termine di pagamento del canone patrimoniale annuale dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, al fine di poter richiedere il pagamento del citato canone sulla base delle tariffe definitive che saranno oggetto di prossima approvazione;

dato atto che tale rinvio consente, in aggiunta, di dare maggiore respiro, attraverso un differimento della scadenza, alle attività economiche assoggettate al pagamento di tale canone, in un contesto di grave sofferenza per il settore;

visto il Decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e, nello specifico, l'art. 52 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, ai sensi del quale "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.";

visto inoltre che l'art. 38, comma 1 del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1998 n. 201 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale 05.12.2007 n. 150, attribuisce alla Giunta comunale la competenza dell'eventuale differimento dei termini di versamento delle entrate tributarie;

considerato che il citato comma 1 dispone infatti che "Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente, nonché nelle ipotesi

specifiche previste dai regolamenti adottati per ciascun tributo”;

dato atto che, nel caso di cui trattasi, si ritiene possa sussistere il presupposto di “eventi eccezionali, non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività (...) del contribuente”, considerato il perdurare della crisi epidemiologica da COVID-19 che sta pesando in modo significativo sulle attività economiche, segnate da continue chiusure e interruzioni nel libero svolgimento delle rispettive attività e che si reputa considerevole di attenzione e dunque meritevole di apprezzamento la circostanza che la necessità dell'Amministrazione comunale di intervenire in urgenza, sulla base delle argomentazioni specificatamente riportate nella deliberazione del Consiglio comunale 28.01.2021 n. 18, con una disciplina provvisoria non può portare nocimento all'utente;

considerato che fondamento e sostegno all'ipotesi di differimento del succitato termine sono rinvenibili anche nelle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/2002, n. 1/2001 e n. 13/2000 ove, a fronte del verificarsi di analoga previsione di intervento tariffario sull'imposta di pubblicità stabilita nelle legge di bilancio di quegli anni, si chiarisce che “Si può verificare il caso in cui il termine di pagamento non risulti corrispondente alle variazioni regolamentari o tariffarie intervenute in un momento successivo. Per evitare questa situazione e semplificare gli adempimenti del contribuente, l'ente locale, sulla base della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà stabilire un'adeguata proroga per il versamento dei tributi in questione, alla quale deve essere data massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.” Le stesse circolari chiariscono altresì che “se le modificazioni regolamentari dei tributi in questione intervengono successivamente al 31 gennaio senza che sia stata stabilita al contempo la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il versamento della differenza del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni e interessi”;

considerato inoltre che il provvedimento in oggetto rientra comunque tra le competenze della Giunta comunale posto che trattasi di adeguare le istruzioni gestionali, in particolare quanto ai termini di pagamento per chi intrattiene rapporti giuris-contabili con l'Amministrazione comunale, alla situazione in atto, senza con ciò determinare alcuna scelta di programmazione o pianificazione della dimensione o modulazione delle entrate dovute dai cittadini;

atteso che, in particolare, spetta alla Giunta comunale ogni determinazione che non incide sull'assetto e sulla regolamentazione del sistema tributario e tariffario bensì, come nel caso di specie, sulle procedure operative e sulle immediate modalità di diversa organizzazione dell'azione amministrativa per assicurare la risposta operativa adeguata alla comunità;

atteso inoltre che al punto 7. del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, alla Giunta comunale spettano fra l'altro le funzioni di indirizzo ed adozione dei provvedimenti in materia tariffaria (lettera g), nonché comunque ogni funzione di indirizzo e controllo anche puntuale non riservata al Consiglio comunale (lettera h);

ritenuto imprescindibile, quindi, per le motivazioni sopra esplicitate, differire il termine di pagamento del canone patrimoniale relativo alla pubblicità annuale dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di definire le nuove tempistiche di pagamento del Canone patrimoniale relativo alla pubblicità annuale prima della scadenza prevista del 31 gennaio 2021, come assunta dalla disciplina provvisoria applicativa del canone unico patrimoniale ex art. 816 e seguenti Legge n. 160/2019;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

#### d e l i b e r a

1. di differire la scadenza di pagamento del canone patrimoniale relativo alla pubblicità annuale, per l'anno 2021, dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
2. di comunicare il differimento del termine di cui al precedente punto 1. al concessionario del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni pro tempore, affinché ne dia, per quanto di competenza, adeguata pubblicità e diffusione;
3. di garantire, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, la massima pubblicità e diffusione, per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni di cui alla disciplina provvisoria in premessa;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

IL SEGRETARIO  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Ianeselli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO  
CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA PUBBLICITÀ ANNUALE.

---

#### **Votazione palese**

Componenti presenti al momento del voto n. 8

**Favorevoli:** n. 8 i Componenti Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule,  
Panetta

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 0

Trento, addì 28.01.2021

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta n. 16 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO  
CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA PUBBLICITÀ ANNUALE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 26 gennaio 2021

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Giunta. 16 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO  
CANONE PATRIMONIALE RELATIVO ALLA PUBBLICITÀ ANNUALE.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali

Il Dirigente

dott.ssa Franca Debiasi

(firmato elettronicamente)

Trento, addì 26.01.2021